PROVINCIA DI TERNI

AREA GIURIDICA-TECNICA

Servizio Trasporti

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA GESTIONE DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI CONTO TERZI E DI AUTOTRASPORTO DI PERSONE SU STRADA

APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE
CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 9 LUGLIO 2018

IN VIGORE DAL 1° AGOSTO 2018

PROVINCIA DI TERNI

AREA GIURIDICA-TECNICA

Servizio Trasporti

SOMMARIO

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ..... PAG. 3

ARTICOLO 2 COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI IDONEITA' PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO DI MERCI E VIAGGIATORI .. PAG. 3

ARTICOLO 3 NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ..... PAG. 3

ARTICOLO 4 ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE – SESSIONI DI ESAME ..... PAG. 4

ARTICOLO 5 REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME ..... PAG. 5

ARTICOLO 6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ..... PAG. 6

ARTICOLO 7 TIPOLOGIE DEGLI ESAMI ..... PAG. 7

ARTICOLO 8 PROVE D'ESAME ..... PAG. 7

ARTICOLO 9 MODALITA' DI RIPETIZIONE DELL'ESAME ..... PAG. 8

ARTICOLO 10 RILASCIO ATTESTATO DI IDONEITA' ..... PAG. 9

ARTICOLO 11 ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONI – NORME TRANSITORIE ..... PAG. 9

APPENDICE .FONTI NORMATIVE ..... PAG. 10

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione degli esami per il conseguimento della idoneità professionale all'esercizio di attività di autotrasportatore di merci conto terzi e di autotrasporto di persone su strada, nonché la composizione, la nomina ed il funzionamento della relativa Commissione Provinciale.

2. Il Regolamento è adottato in applicazione dell'Articolo 105, comma 3, lettera g), del D.Lgs. 112/1998, che attribuisce alle Province le funzioni relative ai predetti esami ed in attuazione di quanto previsto al punto 4 dell'accordo Stato-regioni-enti locali, approvato dalla Conferenza Unificata in data 14/2/2002 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 25/3/2002.

3. La materia è disciplinata dalle fonti normative riportate in appendice nonché dalle specifiche disposizioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto applicabili nel rispetto della autonomia regolamentare ed organizzativa della Provincia di Terni.

4. Eventuali modifiche di norme di legge che intervengano nella materia sono direttamente applicabili dalla Provincia di Terni e non comportano necessariamente modifiche al presente Regolamento, che dovrà in ogni caso esservi adeguato entro i sei mesi successivi alla loro entrata in vigore.

ARTICOLO 2
COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO DI MERCI E VIAGGIATORI

1. È costituita presso la Provincia di Terni la Commissione per gli esami di idoneità professionale all'esercizio di attività di autotrasporto di merci e di viaggiatori in ambito nazionale ed internazionale. Nomina, composizione e durata della Commissione sono regolate dal successivo articolo 3.

2. La Commissione ha il compito di programmare e svolgere le sessioni di esame previste dalla vigente normativa richiamata all'articolo 1.

3. Le determinazioni della Commissione risultano da apposito verbale redatto per ciascuna seduta e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 3
NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione d'esame ha sede presso la sede della Provincia di Terni, è nominata con deliberazione del Presidente della Provincia ai sensi del vigente statuto dell'Ente e dura in carica tre anni.

2. La Commissione è presieduta dal Direttore della competente Area della Provincia preposto alla struttura competente in materia di trasporto privato ed è composta da tre esperti nelle materie d'esame, ciascuno designato:

- dalla competente struttura provinciale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- dalla Provincia di Terni;
- dalla Regione Umbria.

3. In caso di assenza o impedimento il Presidente può delegare temporaneamente le proprie funzioni a un funzionario della Amministrazione di categoria D.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della Provincia di categoria C nominato dal Direttore di cui al comma 2. Egli collabora con il Presidente e con la competente struttura amministrativa per la istruttoria delle domande, cura le convocazioni della Commissione e ne redige i verbali sottoscrivendoli unitamente al Presidente; cura altresì ogni altro adempimento connesso al regolare funzionamento della Commissione.

5. Per ogni componente della Commissione è nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della stessa, per la loro intera durata, solo in caso di motivata assenza o impedimento del titolare, preventivamente comunicati da quest'ultimo alla segreteria della Commissione ed al supplente.

6. Le convocazioni delle sedute della Commissione, sottoscritte dal Presidente, sono inviate a cura del Segretario ai componenti effettivi ed ai supplenti con un preavviso non inferiore a cinque giorni dalla data prevista, preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni.

7. Il componente effettivo che, senza adeguata giustificazione, non partecipi a più di una seduta può essere dichiarato decaduto con deliberazione del Presidente della Provincia, che contestualmente provvede a nominare il nuovo componente in base alla designazione effettuata dalla Amministrazione competente.

8. Per la validità di ciascuna seduta è necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi o dei rispettivi supplenti.

9. Ai membri della Commissione che non siano dipendenti delle Amministrazioni che li hanno designati ai sensi del comma 2 è corrisposto, per ogni riunione della Commissione, un gettone di presenza forfettario omnicomprensivo di Euro 50,00 al lordo delle ritenute di legge.

ARTICOLO 4
ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE
SESSIONI DI ESAME

1. Ai fini dello svolgimento degli esami di idoneità la Commissione programma ogni anno due sessioni di esame, fissandone le date di svolgimento.

2. Le sessioni di esame si tengono nel periodo 1- 31 maggio (sessione primaverile) e 1-30 novembre (sessione autunnale) di ciascun anno.

3. Le domande di partecipazione agli esami devono essere presentate dai candidati entro il 31 marzo per la sessione primaverile ed entro il 30 settembre per la sessione autunnale.

4. Il Servizio della Provincia competente in materia di trasporto privato, coadiuvato dal Segretario della Commissione, istruisce per la Commissione le istanze di partecipazione e procede alla verifica d'ufficio dei requisiti autocertificati.

5. La Commissione, entro il 15 aprile per la sessione primaverile ed entro il 15 ottobre per la sessione autunnale, delibera sulla ammissione dei candidati, prende atto, sulla base delle dichiarazioni dei propri componenti, delle eventuali incompatibilità ex Articolo 51 del Codice di Procedura Civile e stabilisce la data di svolgimento dell'esame, che viene resa pubblica attraverso apposito avviso sul sito internet istituzionale della Provincia con un preavviso non inferiore a quindici giorni. I candidati a cui non sia stata notificata, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, la esclusione dall'esame, si intendono ammessi a sostenerlo, per cui non è prevista alcuna specifica convocazione all'indirizzo del singolo candidato.
In una medesima sessione possono tenersi sedute di esame uniche per la abilitazione per le merci ed i viaggiatori, oppure sedute di esame diverse, a giudizio della Commissione, in relazione al numero di candidati per ciascuna tipologia.

6. In caso di superamento dell'esame il rilascio del relativo attestato resta comunque subordinato al positivo esito delle verifiche d'ufficio dei requisiti autocertificati.

7. Qualora sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti, la Commissione esclude il candidato dall'ammissione all'esame, con provvedimento motivato del quale viene data immediata comunicazione all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Avverso la mancata ammissione sono esperibili i normali rimedi giurisdizionali. La Commissione può anche deliberare di consentire, entro un termine tassativo comunque non superiore a sette giorni, la regolarizzazione di domande che presentino irregolarità sanabili.

8. La mancata presenza alla prova nel giorno stabilito è considerata rinuncia alla prova stessa, salvo il caso in cui l'assenza sia dovuta a causa di forza maggiore o caso fortuito, attestati con valida documentazione da far pervenire alla segreteria della Commissione entro cinque giorni dalla data di svolgimento dell'esame. Qualora la Commissione riconosca la validità dei motivi addotti il candidato è ammesso d'ufficio alla sessione successiva. In caso di ulteriore assenza la validità della istanza di partecipazione decade.

ARTICOLO 5
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME

1. Per essere ammesso all'esame il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea o cittadino di stato extracomunitario, purché in regola con le vigenti norme di legge in materia di soggiorno;
b. aver raggiunto la maggiore età;
c. non essere stato interdetto giudizialmente o inabilitato;
d. aver assolto l'obbligo scolastico;

e. essere in possesso di:

e1 - attestato di frequenza relativo ad apposito corso di preparazione all'esame, organizzato da un organismo di formazione professionale accreditato secondo la normativa vigente;
e2 - diploma di durata quinquennale, o attestato di durata triennale, purché rilasciato da Istituti professionali di Stato, legalmente riconosciuti o paritari, oppure diploma di laurea.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dall'interessato, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda.

ARTICOLO 6
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Chi intende sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada deve presentare domanda scritta alla Provincia di Terni, da redigersi su apposito modulo reso disponibile nel sito internet istituzionale dell'Ente.

2. La domanda di cui al comma 1 deve pervenire alla Provincia di Terni entro le date fissate all'articolo 4, comma 3; a tal fine farà fede esclusivamente il timbro apposto dall'Ufficio protocollo dell'Ente. Le modalità di recapito (posta, corriere, consegna a mano ecc.) restano di esclusiva scelta e responsabilità del richiedente.

3. La domanda, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, deve essere sottoscritta ai sensi dell'Articolo 38 del DPR 445/2000 e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'Articolo 35, comma 2, del DPR 445/2000. È ammessa la consegna a mezzo posta elettronica certificata personale del candidato di domande sottoscritte con firma digitale, previo assolvimento in maniera digitale della imposta di bollo.

4. Non saranno ammessi a sostenere l'esame candidati che abbiano presentato istanze di partecipazione incomplete, non sottoscritte o non corredate dei documenti richiesti, salvo che la Commissione non ne ammetta la regolarizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 7.

5. Se la domanda è spedita a mezzo di raccomandata postale, la busta sul retro dovrà recare la dizione "Contiene domanda di ammissione all'esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi o di autotrasporto di persone su strada".

6. È fatto obbligo ai candidati di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità e nella forma della autocertificazione prevista dall'articolo 46 del D.P.R. 445/2000:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza. Può essere indicato un indirizzo, diverso da quello di residenza, presso il quale ricevere eventuali comunicazioni della Provincia di Terni riferite alla istanza ed all'esame sostenuto. In mancanza di tale indicazione ogni comunicazione è inviata presso la residenza dichiarata;
- il possesso di tutti i requisiti di cui all'Articolo 5, comma 1.

7. Alla domanda deve essere allegata attestazione o ricevuta del versamento dell'importo di Euro 100.00 (cento), per diritti di segreteria, da effettuarsi su apposito conto corrente postale o bancario intestato alla Provincia di Terni i cui estremi sono indicati nella modulistica. Nella causale del versamento deve essere specificata la seguente dizione: "Diritti di segreteria per esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi o di autotrasporto di persone su strada". L'importo può essere aggiornato annualmente secondo il riferimento agli indici ISTAT, senza che ciò dia luogo a revisione del presente Regolamento. In caso di mancata presentazione all'esame, qualunque ne sia il motivo, non si ha diritto al rimborso dei diritti di segreteria.

8. La Provincia di Terni non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ARTICOLO 7
TIPOLOGIE DEGLI ESAMI

1. Sono definite le seguenti tipologie di esame:

A. Esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale (esame completo);

B. Esame per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attività di trasporto in ambito nazionale ed internazionale da parte dei possessori dell'attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale (esame integrativo).

ARTICOLO 8
PROVE D'ESAME

1. L'esame si compone di due prove scritte.

2. La prima prova scritta è basata su sessanta quesiti a risposta multipla (quattro risposte possibili, di cui una sola esatta).

3. Dei quesiti di cui al comma 2 non meno di venti sono riferiti all'ambito internazionale. Per gli esami della tipologia B dell'articolo 7 tutti i quesiti sono riferiti all'ambito internazionale.

4. I sessanta quesiti di cui al comma 2 sono così suddivisi:

- venti in materia di diritto (civile, commerciale, sociale e tributario) equamente distribuiti;
- dieci in materia di gestione commerciale e finanziaria della impresa;
- dieci in materia di accesso al mercato;
- dieci in materia di norme tecniche e gestione tecnica;
- dieci in materia di sicurezza stradale.

5. La seconda prova scritta consiste in una esercitazione su un caso pratico di ambito nazionale o internazionale. Per gli esami di cui alla tipologia B dell'articolo 7 il caso pratico è riferito solo all'ambito internazionale.

6. I quesiti di cui al comma 2 ed i temi della esercitazione di cui al comma 5, sono scelti dalla Commissione fra quelli pubblicati sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

7. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui ai commi 2 e 5 il candidato dispone di due ore.

8. Il punteggio massimo attribuibile per le due prove è di cento punti, di cui sessanta attribuibili alla prova di cui al comma 2 (un punto per ciascuna risposta esatta) e quaranta attribuibili alla prova di cui al comma 5.

9. L'esame si intende superato se il candidato ottiene complessivamente non meno di sessanta punti, di cui non meno di trenta per la prova di cui al comma 2 e non meno di sedici per la prova di cui al comma 5.

10. I trenta punti necessari al superamento della prova di cui al comma 2 sono ottenuti fornendo la risposta esatta ad almeno la metà dei quesiti riferiti a ciascuna delle materie di cui al comma 4. Nel caso di esame del tipo B di cui all'articolo 7 la risposta esatta deve essere fornita su almeno la metà dei quesiti totali a prescindere dalla materia.

11. I sedici punti necessari al superamento della prova di cui al comma 5 sono conseguiti fornendo in modo sufficientemente corretto risposta ad almeno due problematiche su quattro.

12. L'attribuzione del punteggio per la prova di cui al comma 5 è di competenza della Commissione; ciascun membro della stessa può attribuire al candidato, a tal fine, un massimo di dieci punti.

13. Al termine di ogni seduta di esame la Commissione redige l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, indicandone per ciascuno l'esito (idoneo – non idoneo). Il predetto elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è immediatamente pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente.

ARTICOLO 9
MODALITÀ DI RIPETIZIONE DELL'ESAME

1. In caso di esito negativo della prova d'esame, i candidati possono ripeterlo non prima di tre mesi dalla precedente prova sostenuta.

2. I candidati che non abbiano superato l'esame possono presentare domanda di ammissione alla sessione immediatamente successiva; in tal caso non è dovuto il pagamento dei diritti di segreteria.

3. I candidati che abbiano sostenuto l'esame anche la seconda volta con esito negativo, potranno presentare la domanda di ammissione per una successiva sessione, senza esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria.

ARTICOLO 10
RILASCIO ATTESTATO DI IDONEITÀ

1. Il competente Servizio della Provincia provvede, per i candidati che abbiano superato l'esame, alla generazione dell'attestato di idoneità e alla stampa dello stesso, redatto secondo il modello e con le caratteristiche previsti dell'allegato III al Regolamento (CE) n. 1071/2009, previo inserimento dei dati nel Registro Elettronico Nazionale attraverso l'apposito sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2. L'attestato è sottoscritto dal Direttore dell'Area e può essere consegnato esclusivamente all'interessato o a persona munita di delega scritta da parte di quest'ultimo.

3. Il rilascio dell'attestato è soggetto a imposta di bollo nell'importo vigente alla data del rilascio stesso, da assolversi a cura del richiedente.

ARTICOLO 11
ENTRATA IN VIGORE
ABROGAZIONI - NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è divenuta esecutiva – a norma di legge – la deliberazione consiliare di approvazione.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni per il funzionamento della commissione approvate con determinazione dirigenziale rep. gen. n. 1948 del 23/11/2006 e ogni altro provvedimento della Provincia di Terni sulla specifica materia. Fino a tale data si applicano, per la gestione degli esami di cui al presente Regolamento, le norme previgenti ed opera la Commissione in carica.

APPENDICE

FONTI NORMATIVE

- Decreto Ministero dei Trasporti 16/05/1991 n. 198 *Accesso alla professione di trasportatore di merci su strada*;
- D.M. 20/12/1991, n. 448 *Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali*;
- D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 *Conferimento di funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali*;
- D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- D.Lgs. 22/12/2000, n. 395 *Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali*;
- D.Lgs. 28/12/2001, n. 478 *Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi*;
- D.M. 28/04/2005, n. 161 *Regolamento di attuazione del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci*;
- Decreto Dirigenziale 14/01/2008 n. 126 *Esami autotrasporto Prove di esame per il trasporto nazionale e internazionale su strada di merci o di viaggiatori - Quesiti e tipi di esercitazione*
- Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/10/2009 *che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio*;
- Decreto Dirigenziale 25/11/2011 n. 291 *Attività di autotrasportatore su strada "Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio*;
- Decreto Dirigenziale 08/07/2013 n. 79 *Esame per l'esercizio di attività di autotrasporto "Attuazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) 1071/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, e dell'articolo 8, commi 8 e 9, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti 25 novembre 2011, concernente le prove d'esame per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attività di autotrasporto.*